

PARERE 16 LUGLIO 2019

309/2019/I/COM

PARERE AL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO SULLE PROPOSTE DI MODIFICA DELLA DISCIPLINA DEL MERCATO DEL GAS NATURALE E DEL TESTO INTEGRATO DELLA DISCIPLINA DEL MERCATO ELETTRICO, PREDISPOSTE DAL GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1073^a riunione del 16 luglio 2019

VISTI:

- la direttiva del 13 luglio 2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio 2009/73/CE;
- la direttiva del 13 luglio 2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio 2009/72/CE;
- il regolamento (CE) 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (UE) 312/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014;
- il regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017 (di seguito: regolamento 2017/1938);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 (di seguito: d.lgs. 79/99) e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il Testo integrato della disciplina del mercato elettrico, approvato con il decreto del Ministro delle Attività Produttive, ora Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito anche: Ministro), 19 dicembre 2003, come successivamente integrato e modificato (di seguito: TIDME);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009, recante indirizzi e direttive per la riforma della disciplina del mercato elettrico ai sensi della legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché per la promozione dei mercati a termine organizzati e il rafforzamento delle funzioni di monitoraggio sui mercati elettrici;

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 6 marzo 2013 (di seguito: decreto 6 marzo 2013) ed il relativo allegato, recante “Disciplina del mercato del gas naturale” (di seguito: Disciplina MGAS);
- il parere dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 10 gennaio 2013, 4/2013/I/GAS (di seguito: parere 4/2013/I/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 7 agosto 2013, 365/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 365/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/GAS e il relativo Allegato A, recante il “Testo integrato per il bilanciamento”, come successivamente integrato e modificato (di seguito: TIB);
- la deliberazione dell’Autorità 6 dicembre 2016, 502/2016/R/GAS ed il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 16 febbraio 2017, 66/2017/R/GAS e il relativo Allegato A, recante il Testo integrato delle disposizioni in materia di condizioni regolatorie per la gestione dei mercati fisici (di seguito: TICORG) come da ultimo modificato dalla deliberazione 29 gennaio 2019, 29/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 29/2019/R/GAS);
- la comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico 21 giugno 2019, prot. Autorità 16753 del 25 giugno 2019 (di seguito: comunicazione 21 giugno 2019).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 5, comma 1, del d.lgs. 79/99 prevede che il TIDME, predisposto dal Gestore del mercato elettrico (oggi Gestore dei mercati energetici, di seguito: GME), sia approvato dal Ministro, sentita l’Autorità;
- l’articolo 3, comma 3.4, del TIDME prevede che il GME elabori proposte di modifica del TIDME e le renda note, mediante pubblicazione sul proprio sito internet o altro mezzo idoneo, ai soggetti interessati, fissando un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale gli stessi soggetti possono far pervenire eventuali osservazioni e che, tenuto conto delle osservazioni ricevute, il GME trasmetta le proposte di modifica, adeguatamente motivate, al Ministro per l’approvazione, sentita l’Autorità;
- l’articolo 30, della legge 99/09, prevede che il GME organizzi il mercato del gas naturale secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza e che la Disciplina MGAS, predisposta dal GME, sia approvata con decreto del Ministro, sentite le competenti Commissioni parlamentari e l’Autorità;
- l’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 93/11, ha previsto che il GME assuma la gestione dei mercati a termine fisici del gas naturale e che, a tal fine, l’Autorità fissi le condizioni regolatorie atte a garantire al GME lo svolgimento di tali attività, ivi compresa quella di controparte centrale delle negoziazioni concluse dagli operatori sui predetti mercati;
- con la deliberazione 66/2017/R/GAS l’Autorità ha raccolto nel TICORG le condizioni regolatorie di cui al precedente punto;

- l'articolo 3, comma 3.5, della Disciplina MGAS, prevede che il GME predisponga e renda note ai soggetti interessati le proprie proposte di modifica della Disciplina MGAS, mediante pubblicazione sul proprio sito internet o altro mezzo idoneo, consentendo agli stessi soggetti di far pervenire eventuali osservazioni; inoltre, il medesimo comma, prevede che il GME tenga conto delle osservazioni ricevute e trasmetta le proposte di modifica, adeguatamente motivate, al Ministro per l'approvazione, sentita l'Autorità;
- con comunicazione 21 giugno 2019, il Ministero dello Sviluppo Economico ha trasmesso all'Autorità le proposte di modifica del TIDME e della Disciplina MGAS predisposte dal GME e funzionali all'introduzione nel mercato del giorno prima dell'energia elettrica (di seguito: MGP), nel mercato infragiornaliero dell'energia elettrica (di seguito: MI) e nel mercato del gas a pronti (di seguito: MP GAS) di un'unica garanzia a copertura dell'esposizione netta maturata dall'operatore sui citati mercati (di seguito: gestione integrata delle garanzie);
- nell'ambito della gestione integrata delle garanzie, il GME propone, tra l'altro, la riduzione dei modelli di fideiussione che potranno essere utilizzati sui mercati elettrici e del gas gestiti dal GME, a scopo di semplificazione operativa.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la deliberazione 502/2016/R/GAS, come modificata e integrata con la deliberazione 29/2019/R/gas, disciplina le modalità di gestione ed accesso al fondo, istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA), per la copertura dell'eventuale debito derivante da inadempimenti degli operatori di mercato o degli istituti fideiubenti per importi eccedenti le garanzie escusse (Fondo MGAS), e prevede, nei casi in cui l'inadempienza sia delle società Snam Rete Gas e Stogit, alle quali è riconosciuta la qualifica di operatore di diritto, specifiche modalità per l'accesso al fondo da parte del GME e per la sua tempestiva ricostituzione, secondo cui, in particolare, il GME attinge direttamente al Fondo MGAS e, qualora l'ammontare ivi disponibile non sia sufficiente, ricorre, per la copertura della parte eccedente l'ammontare disponibile, direttamente al meccanismo definito dall'Autorità ai sensi delle disposizioni del punto 2, lettere f e g, del parere 4/2013/I/gas confermate con la deliberazione 365/2013/R/gas, escludendo in ogni caso il ricorso a mezzi propri;
- la medesima deliberazione 502/2016/R/GAS dispone, inoltre, che il Fondo MGAS sia alimentato dall'ammontare complessivo accumulato delle seguenti risorse:
 - a) contributi non restituibili di cui all'articolo 8, della Disciplina MGAS;
 - b) penali per mancata consegna di cui all'articolo 63, comma 63.5, lettera c), della Disciplina MGAS;
 - c) interessi e penali per ritardato pagamento delle obbligazioni assunte dagli operatori, eccedenze finanziarie derivanti dalla chiusura delle posizioni nette degli operatori nei casi previsti dalla Disciplina MGAS;

- d) ogni altro importo destinato di volta in volta al Fondo MGAS da parte dell'Autorità a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte sul mercato del gas;
- l'articolo 78 della Disciplina MGAS prevede che il GME utilizzi come primo livello di salvaguardia le garanzie prestate dall'operatore in *default* e qualora queste non dovessero risultare adeguate o vi sia il mancato adempimento dell'istituto fideiubente, ricorre alle risorse accumulate nel Fondo MGAS; nel caso in cui anche quest'ultime risorse non siano sufficienti attinge ai mezzi propri del GME e solo in ultima istanza, per la parte non coperta, al meccanismo di mutualizzazione definito dall'Autorità;
 - la proposta di modifica di cui alla comunicazione 21 giugno 2019 è stata predisposta nella prospettiva che la gestione integrata sia estesa anche al presidio di garanzia costituito dal Fondo MGAS con l'ampliamento della sua operatività anche in relazione ai mercati dell'energia elettrica; a tal fine la proposta prevede che:
 - la disciplina del fondo MGAS relativa alla gestione dei casi di inadempienza degli operatori di diritto del mercato gas si applichi anche nei casi di inadempienza degli operatori di diritto del mercato elettrico, ossia Terna, il Gestore dei servizi energetici (GSE) e l'Acquirente unico (AU);
 - a decorrere dall'avvio della gestione integrata delle garanzie sui mercati MGP, MI e MP GAS, le risorse attualmente raccolte nel Fondo MGAS restino a copertura degli eventuali inadempimenti che dovessero sorgere da parte degli operatori di mercato e di diritto nell'ambito dei mercati dell'energia elettrica (ME) e del gas (MGAS);
 - il nuovo fondo di garanzia (di seguito: Fondo di garanzia) non sia più alimentato da uno specifico contributo, come attualmente stabilito all'articolo 8, della Disciplina MGAS, per gli operatori del mercato gas; ma sia alimentato esclusivamente da risorse percepite dal GME a titolo di interessi e penali per ritardato pagamento delle obbligazioni assunte dagli operatori, di penali per mancata consegna nei casi previsti dalla Disciplina MGAS e dal TIDME, di eccedenze finanziarie derivanti dalla chiusura delle posizioni nette degli operatori nei casi previsti dalla Disciplina MGAS e di ogni altro importo destinato di volta in volta al Fondo di garanzia da parte dell'Autorità a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte sui mercati dell'energia elettrica (ME) e del gas (MGAS) nei casi previsti dalla Disciplina MGAS e dal TIDME.

RITENUTO CHE:

- la gestione integrata delle garanzie dei mercati MGP, MI e MP GAS costituisca una positiva innovazione nell'ambito dei mercati organizzati gestiti dal GME, laddove l'efficientamento dei costi di accesso ai mercati sostenuti dagli operatori del settore energetico favorisce la partecipazione e la liquidità dei medesimi mercati;

- le proposte di modifica del TIDME e della Disciplina MGAS di cui ai precedenti alinea, come predisposte dal GME, non rechino disposizioni in contrasto con l'assetto regolatorio dei settori oggetto di modifica e che non sussistano elementi di criticità nelle modifiche al TIDME e alla Disciplina MGAS sopra descritte;
- al fine di mantenere la continuità rispetto all'attuale impianto regolatorio proprio di ciascun mercato coinvolto e di rendere più fruibile agli operatori la comprensione del nuovo sistema di garanzia, sia necessario modificare direttamente i singoli documenti regolatori di ciascun mercato, ossia il TIDME e la Disciplina MGAS;
- sia opportuno esprimere, al Ministro, parere favorevole alle proposte di modifica del TIDME e della Disciplina MGAS, come predisposte dal GME, in quanto funzionali all'introduzione nei mercati MGP, MI e MP GAS di un'unica garanzia a copertura dell'esposizione netta maturata dall'operatore sui citati mercati.

RITENUTO, INOLTRE, CHE:

- sia necessario, a fronte dell'introduzione del sistema integrato delle garanzie per i mercati dell'energia elettrica e del gas naturale che comporta la gestione unitaria dell'inadempimento, uniformare il sistema di salvaguardia vigente nei suddetti mercati;
- sia pertanto opportuno, qualora il TIDME e la Disciplina MGAS siano approvate nei termini di cui alla comunicazione 21 giugno 2019, prevedere con successivo provvedimento l'adeguamento delle disposizioni relative al Fondo MGAS nei termini sopra richiamati

DELIBERA

1. di esprimere, al Ministro dello Sviluppo Economico, parere favorevole alle proposte di modifica del TIDME e della Disciplina MGAS, predisposte dal GME e contenute in allegato al presente provvedimento (*Allegato A*);
2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

16 luglio 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini